

**Regolamento
delle Scuole medie di commercio e delle
Scuole professionali commerciali**
(dell'11 settembre 2001)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- la Legge della scuola del 1° febbraio 1990 e il relativo Regolamento di applicazione del 19 maggio 1992;
- la Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (L-orform) del 4 febbraio 1998 e il relativo Regolamento del 20 ottobre 1998;
- la Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;
- il Regolamento sulla maturità professionale del 4 aprile 2000;
- la Convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e la Federazione ticinese della Società degli impiegati del commercio (in seguito SIC) in vigore;
- il Piano normativo per le scuole svizzere di commercio emanato dall'UFIAML (ora UFFT) del 9 aprile 1981;

ritenuto che le denominazioni personali e professionali usate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile; ^[1]

d e c r e t a :

CAPITOLO I
Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 ¹Le scuole professionali commerciali (in seguito SPC):

- a) assicurano l'insegnamento professionale obbligatorio, facoltativo e di recupero agli apprendisti impiegati di commercio, assistenti d'ufficio, impiegati del commercio al dettaglio, assistenti del commercio al dettaglio, librai, assistenti all'informazione e alla documentazione e, di regola, a tutte le formazioni inerenti al terziario, riconosciute in base alle disposizioni federali e cantonali;
- b) offrono, tramite la scuola media professionale (in seguito SMP), la formazione di maturità professionale commerciale (in seguito MPC) integrata o nella forma per professionisti qualificati. ^[2]

²Le scuole medie di commercio (in seguito SMC):

- a) conferiscono, in cicli di studio triennali, a tempo pieno, di cui il primo anno in comune, una formazione commerciale per il conseguimento, rispettivamente:
 - 1. del diploma di impiegato qualificato, ciclo di diploma;
 - 2. del diploma di impiegato qualificato, ciclo di maturità (integrata) e, previo lo svolgimento di un periodo di pratica aziendale di almeno 39 settimane, dell'attestato di maturità professionale commerciale;
- b) offrono un corso parallelo all'attività professionale, indirizzato ai titolari del diploma di cui alla lettera a, punto 1, per il conseguimento della MPC (post-diploma).

³Le scuole di cui ai cpv. 1 e 2, oltre a quanto previsto dalla legislazione in materia, provvedono inoltre a:

- a) curare l'aggiornamento, il perfezionamento e la riqualificazione professionale, mediante l'organizzazione di corsi per diplomati o titolari di un attestato federale di capacità (in seguito AFC) o di un certificato federale di formazione pratica (in seguito CFP), d'intesa con la Federazione ticinese della SIC; ^[3]
- b) favorire la permeabilità tra i vari percorsi scolastici di un medesimo istituto.

Centri professionali commerciali

Art. 2 ¹Le scuole professionali commerciali e le scuole medie di commercio possono essere riunite in centri professionali commerciali (in seguito CPC).

²Sono istituiti CPC a Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano. ^[4]

Ordinamento e comprensori

Art. 3 ¹L'ordinamento delle SPC e delle SMC è approvato dalla Divisione della formazione

professionale (in seguito DFP).

²La DFP può disporre modifiche di comprensorio delle sedi per razionalizzare l'ordinamento.

³Deroghe ai comprensori possono essere autorizzate dalle direzioni delle scuole su richiesta delle parti interessate.

CAPITOLO II Piani degli studi

Piani degli studi e delle lezioni settimanali

della SPC e SMP ^[5]

Art. 4 ^[6] I piani degli studi e delle lezioni settimanali della SPC sono definiti dai relativi regolamenti di tirocinio o ordinanze sulla formazione professionale di base e, per la SMP, dal relativo programma quadro di MPC.

Piani degli studi della SMC

Art. 5 ^[7] I piani degli studi della SMC sono conformi al Piano normativo per le scuole svizzere di commercio emanato dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (ora Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia); e, per quanto attiene alla MPC, essi sono conformi al programma quadro in vigore.

Piani delle lezioni della SMC

Art. 6 ¹ I piani delle lezioni settimanali della SMC sono stabiliti come segue, tenuto conto che nei curricula di MPC vale la distinzione tra:

- a) materie fondamentali (F);
- b) materia specifica (S);
- c) materie complementari (C);
- d) insegnamento professionale obbligatorio (IP). ^[8]

AREA DISCIPLINARE		MATERIE	1° corso		2° corso		3° corso	
			Tronco comune	DIPL	MPC	DIPL	MPC	
		Obbligatorie:						
1.	Lingua materna	Italiano (F)	4	4	4	4	4	4
2.	2.a e 3.a lingua nazionale o lingua straniera	Tedesco (F)	4	3	4	4	4	4
		Inglese (F)	3	3	3	3	4	4
3.	Economia e diritto	Contabilità (S)	4	3	3	2	3	3
		Economia aziendale	1	1	1	1	1	1
		Diritto (F)	--	2	2	2	2	2
		Economia politica	--	2	2	3	3	3
4.	Tecnologie dell'informazione e comunicazioni aziendali	Informatica	2	2	2	--	--	--
		Elaborazione testi (IP)	2	--	--	--	--	--
		corrispondenza/ Segretariato/	--	2	2	--	--	--
5.	Storia, istituzioni pubbliche e sociali	Storia e istituzioni politiche (F)	2	2	2	2	2	2
6.	Scienze naturali matematica	Matematica (F)	3	2	3	2	3	3
		Geoeconomia (IP)	2	2	2	--	--	--
7.	Sport	Educazione fisica	3	2	2	3	3	3
8.	Insegnamento interdisciplinare	(Aree disciplinari: tutte)	--	--	--	2	2	2
9.	Pratica aziendale	Laboratorio di pratica				4	4	4
Totale ore lezione			30	30	32	32	35	35
Opzionali:								
10.	Economia e diritto	Marketing (C)	--	--	--	2	2	2
11.	Storia, istituzioni pubbliche e sociali	Storia dell'arte (C)	--	--	--	2	2	2
		Storia della musica (C)	--	--	--	2	2	2
12.	Scienze naturali e matematica	Biologia, event. chimica/fisica (C)	2	2	2	--	--	--
		Ecologia e ambiente (C)	--	--	--	2	2	2
13.	2 ^a e 3 ^a lingua naz. o lingua straniera	Francese (C)	2	2	2	--	--	--
		Francese approfondimento (C)	--	--	--	2	2	2
	Scelte opzioni	ore/lezione	2	2	2	2	2	2
Totale ore lezione obbligatorie			32	32	34	34	37	37
Facoltative:								
14.	Insegnamento religioso	Cultura religiosa	1	1	1	1	1	1

²Il piano delle lezioni della Scuola media di commercio della Scuola professionale per sportivi d'élite è, nel rispetto degli obiettivi di insegnamento della SMC, definito da un apposito regolamento. [\[9\]](#)

³Percorsi sperimentali di formazione sono descritti per il tramite di regolamenti appositi. [\[10\]](#)

Civica e educazione alla cittadinanza

⁴L'insegnamento della civica e dell'educazione alla cittadinanza sono compresi nella materia Storia e istituzioni politiche. [\[11\]](#)

⁵La valutazione attestante il raggiungimento degli obiettivi è inserita nella materia indicata al cpv. 4. [\[12\]](#)

Pratica aziendale

Art. 7 [\[13\]](#) ¹Nel corso del triennio sono organizzati periodi di pratica aziendale allo scopo di fornire competenze che integrano o sostituiscono, in parte, la formazione scolastica.

²Se gli stage sono svolti in un'azienda di pratica commerciale (in seguito APC) o in un laboratorio di pratica gli allievi sono valutati. [\[14\]](#)

³ [\[15\]](#)

⁴Le valutazioni inerenti alla pratica aziendale figurano nella pagella e sul diploma rilasciato al termine del ciclo triennale (ciclo «diploma» e «MPC») con la denominazione:

- a) «Pratica in azienda» per le attività svolte nella APC;
- b) «Laboratorio di pratica» per le attività svolte nelle sedi scolastiche.

Corsi facoltativi, opzionali o di recupero

Art. 8 ¹La direzione può organizzare corsi facoltativi o di recupero per gruppi di almeno 10 iscritti.

²Corsi opzionali e facoltativi sono organizzati per quanto possibile in comune, sia per apprendisti della SPC sia per allievi della SMC. [\[16\]](#)

Corso di MPC post-diploma

Art. 9 ¹Il CPC organizza un corso post-diploma per l'ottenimento della MPC, con lezioni che permettano di raggiungere gli obiettivi fissati nel Programma-quadro federale.

²Il corso è disciplinato da un regolamento specifico, emanato dalla competente autorità cantonale.

CAPITOLO III Ammissione

Generalità

Art. 10 ¹L'ammissione ad un anno scolastico qualsiasi dei vari cicli di studio avviene:

- a) per le SPC e SMP in base alle norme federali e cantonali vigenti;
- b) per le SMC in base agli articoli seguenti.

²La DFP consente il passaggio dalla SMC alla SPC e viceversa, esaminata la specifica situazione scolastica o professionale dell'allievo/apprendista e sentito il parere delle direzioni scolastiche interessate. [\[17\]](#)

Ammissione al primo anno scolastico della SMC e della SMP

Art. 11 ¹Possono accedere direttamente al primo anno della SMC e al primo anno della SMP integrata gli studenti e gli apprendisti in possesso della licenza di scuola media se:

- a) sono date le condizioni per l'accesso in una scuola del medio-superiore, senza esami d'ammissione; [\[18\]](#)
- b) è data la media di almeno 4,50 e al massimo una sola insufficienza, non inferiore al 3,0, nelle materie obbligatorie della licenza dalla scuola media (italiano, tedesco, inglese, storia e civica, geografia, matematica, scienze naturali, educazione fisica, opzione capacità espressive e tecniche), ridotta di un decimo di punto per ognuno dei due corsi attitudinali frequentati. [\[19\]](#)

²Previo esame scritto d'ammissione in italiano, tedesco e matematica possono accedere alla SMC e al primo anno della SMP integrata gli apprendisti e gli studenti in possesso della licenza di scuola media senza i requisiti previsti al punto precedente; l'esame è superato se lo studente ottiene almeno la media del 4,0, con al massimo una insufficienza, non inferiore al 3,0. [\[20\]](#)

³Di regola può iscriversi al corso opzionale di francese solo chi ha frequentato l'opzione corrispondente alla Scuola media e ha ottenuto la nota sulla licenza. [\[21\]](#)

⁴Di regola può iscriversi al corso opzionale di *francese (approfondimento)* del terzo anno solo chi ha frequentato l'opzione corrispondente presso la SMC e ha ottenuto la nota di diploma al termine del secondo anno. [\[22\]](#)

Ammissione al secondo anno scolastico della SMC

Art. 12 [\[23\]](#) ¹Accedono automaticamente al secondo anno, ciclo di diploma, gli allievi promossi alla fine del primo anno di una SMC riconosciuta dall'UFFT.

²Accedono al secondo anno, ciclo di MPC, gli allievi che, al termine del primo anno, hanno conseguito un totale di almeno 28 punti nelle seguenti sei materie: italiano, tedesco, inglese, contabilità, matematica, storia/istituzioni politiche (media 4,66).

³Il Consiglio di classe può ammettere al secondo anno, ciclo di MPC, allievi ai quali manca al massimo mezzo punto per raggiungere il punteggio richiesto e che sono ritenuti meritevoli di entrare nel curriculum di MPC.

⁴La direzione dell'istituto può concedere, alla fine del primo semestre del secondo anno, il passaggio dal ciclo di MPC al ciclo di diploma, previa richiesta scritta dello studente, se maggiorenne, o del rappresentante legale.

Ammissione al terzo anno scolastico della SMC

Art. 13 ¹Accedono automaticamente al terzo anno, ciclo di diploma, gli allievi promossi alla fine del secondo anno di una SMC riconosciuta dall'UFFT.

²Accedono automaticamente al terzo anno, ciclo di MPC, gli allievi promossi alla fine del secondo anno, ciclo MPC.

³Su richiesta scritta alla direzione, loro o dei loro rappresentanti legali, possono accedere al terzo anno, ciclo di diploma, gli allievi che al termine del secondo anno, ciclo di MPC, soddisfano le condizioni di promozione in terzo corso, ciclo di diploma.

Ammissione alla SMC in casi particolari

Art. 14 La direzione decide sulle ammissioni a qualsiasi anno della SMC (ciclo diploma e di MPC) in casi particolari, previa analisi del dossier, se necessario mediante esami integrativi.

Organizzazione degli esami di ammissione alla SMC

Art. 15 Gli esami d'ammissione alla SMC e quelli integrativi sono organizzati dalle direzioni degli istituti, di regola entro la fine del mese di agosto.

CAPITOLO IV

Promozione e passaggio all'anno successivo

Generalità

Art. 16 La promozione o il passaggio da un anno al successivo in uno dei vari cicli di studio avviene:

- a) per la SPC e la SMP in base alle norme federali e cantonali vigenti;
- b) per la SMC in base agli articoli seguenti.

Assegnazione delle note nelle SPC, nelle SMP e nelle SMC

Art. 17 ¹Le note vanno dall'1,0 al 6,0; la nota migliore è il 6,0, la peggiore l'1,0; il 4,0 significa la sufficienza; è ammesso l'uso dei mezzi punti, fatte salve le disposizioni dell'Ordinanza sulla maturità professionale.

²L'anno scolastico è suddiviso in due semestri; a metà circa del primo semestre sono emessi i giudizi.

³Le note di fine semestre e quelle finali sono assegnate dai docenti della materia, prima del consiglio di classe, tenendo equamente conto delle note semestrali, fatte salve, nella SMC, le disposizioni riguardanti l'ottenimento della MPC. [\[24\]](#)

⁴Se l'insegnamento è impartito da più docenti in un contesto interdisciplinare la nota è concordata. [\[25\]](#)

⁵Le note di condotta e di applicazione sono assegnate dal Consiglio di classe alla fine del primo e del secondo semestre. Nella SMC e negli apprendistati che lo prevedono, le note finali di condotta e di

applicazione sono assegnate dal Consiglio di classe tenendo equamente conto del comportamento e dell'impegno dell'allievo/apprendista sull'arco dell'anno scolastico. [\[26\]](#)

⁶Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per iscritto; in caso di mancata assegnazione della nota del primo semestre, il docente si deve accertare che lo studente abbia recuperato la materia di quel semestre. La nota finale non può essere assegnata qualora manchi la nota del secondo semestre.

Promozione nella SMC

Art. 18 ¹Il passaggio da un anno scolastico al successivo è dato con la sufficienza in tutte le materie obbligatorie o con al massimo due insufficienze, non inferiori al 3,0, a condizione che la media delle note finali sia uguale o superiore al 4,0.

²L'educazione fisica va compresa nel numero delle insufficienze; la nota di questa materia non viene invece considerata nel computo della media.

³Nel caso di mancata assegnazione di una nota finale:

- a) negli anni intermedi la mancata assegnazione della nota finale in una materia obbligatoria comporta la non promozione, riservati i casi di dispensa medica;
- b) nell'anno terminale la mancata assegnazione della nota finale in una materia obbligatoria comporta la non ammissione alla sessione d'esame e la bocciatura in tutte le materie. [\[27\]](#)

⁴Al termine del secondo corso, ciclo di MPC, l'allievo è promosso a condizione che:

- a) la media delle note sia almeno del 4,0;
- b) vi siano al massimo due note insufficienti;
- c) lo scarto delle note insufficienti per arrivare al 4,0 non superi complessivamente 2,0 punti.

⁵Nelle materie informatica, elaborazione testi/corrispondenza/segretariato, geoeconomia, francese o scienze naturali del secondo corso, ciclo di MPC, la nota finale è la media delle note ottenute nei due semestri di studio, espressa al decimo di punto. [\[28\]](#)

⁶La nota di «pratica in azienda» conseguita presso l'APC in secondo corso appare sulla pagella di fine anno tra le note finali; essa non entra nella media generale del secondo anno e non conta come insufficienza. [\[29\]](#)

Provvedimento eccezionale di promozione nella SMC

Art. 19 ¹Al termine del primo anno di studi e nel ciclo di diploma, il Consiglio di classe che giudica uno studente idoneo a frequentare l'anno successivo, benché non abbia raggiunto i risultati prescritti dall'art. 18, lo può promuovere qualora la somma dei punti mancanti nelle materie insufficienti, al massimo tre, e di cui una sola con nota inferiore al 3,0, non superi tre unità, e a condizione che la media delle note finali sia uguale o superiore al 4,0.

²L'applicazione del provvedimento non modifica né il totale dei punti né singole note e viene segnata nella tabella della scuola e nella pagella scolastica dello studente.

Ripetizione dell'anno scolastico nella SMC [\[30\]](#)

Art. 20 ¹Gli allievi che alla fine del primo corso hanno 5 o più insufficienze non sono autorizzati a ripetere la classe; coloro che hanno 5 o più insufficienze alla fine del secondo corso possono essere esclusi dalla ripetizione su decisione della direzione della scuola, sentito il consiglio di classe. [\[31\]](#)

²La ripetizione della medesima classe è consentita una sola volta.

³L'anno scolastico non finale abbandonato è considerato non superato, pertanto la sua ripetizione è consentita una sola volta. [\[32\]](#)

Contestazioni

Art. 21 Per contestazioni in materia di valutazione finale e di promozione è applicabile la legge della scuola.

CAPITOLO V

Attestato federale di capacità, diploma di impiegato qualificato e attestato di maturità professionale commerciale

Generalità

Art. 22 Il Cantone rilascia agli apprendisti e agli studenti, conformemente alle norme federali e cantonali vigenti:

- a) nell'ambito della SPC, gli AFC e i CFP nelle professioni di cui all'art. 1 e la MPC ai sensi dell'Ordinanza

- in materia; ^[33]
- b) nell'ambito della SMC, dopo un ciclo di studi di tre anni a tempo pieno, il diploma di impiegato qualificato di commercio, riconosciuto dalla Confederazione ai sensi della LFP; ^[34]
- c) nell'ambito della SMC, dopo l'ottenimento del diploma, la MPC secondo le disposizioni cantonali e federali in materia. ^[35]

Materie d'esame di diploma, ciclo di diploma

- Art. 23** ^[36] Per ottenere il diploma il candidato deve sostenere i seguenti esami:
- a) scritti e orali in: italiano, tedesco, inglese;
- b) scritti in: contabilità, matematica;
- c) ... ^[37]
- d) scritto o orale in: economia politica/economia aziendale/diritto. ^[38]

Materie del diploma di impiegato qualificato, ciclo diploma

Art. 24 ^[39] ¹Sul diploma figurano le note delle materie italiano, tedesco, inglese, contabilità, economia politica/economia aziendale/diritto, informatica, elaborazione testi/corrispondenza/segretariato, storia/istituzioni politiche, matematica, geoeconomia, educazione fisica, corso interdisciplinare, materie opzionali del primo biennio e del terzo anno come all'art. 6 e inoltre le valutazioni della «pratica in azienda» e del «laboratorio di pratica». ^[40]

²Le note delle materie obbligatorie: informatica, elaborazione testi/corrispondenza/segretariato e geoeconomia sono assegnate alla fine del secondo corso.

³Le note delle materie opzionali: francese e scienze naturali, seguite obbligatoriamente per un biennio sono assegnate alla fine del secondo corso.

Calcolo delle note del diploma di impiegato qualificato, ciclo di diploma

Art. 25 ^[41] ¹Nelle materie d'esame la nota di diploma è calcolata tenendo equamente conto della nota d'esame e della nota finale ottenuta al termine del terzo anno; per economia politica/economia aziendale/diritto, la nota finale scolastica è la media delle note finali delle singole materie arrotondata al mezzo punto.

²Nelle materie che non sono oggetto d'esame, nota di diploma è la nota scolastica assegnata alla fine del terzo anno, fatta eccezione per informatica, elaborazione testi/corrispondenza/segretariato, geoeconomia, francese o scienze naturali, per le quali fa stato la nota assegnata alla fine del secondo anno. ^[42]

³La nota finale è assegnata dal docente della materia tenendo equamente conto delle note tanto del primo quanto del secondo semestre.

⁴La nota di diploma di «pratica in azienda» ottenuta presso l'APC, risulta dalla media, espressa al mezzo punto, tra le note che figurano sulla pagella alla fine del secondo e terzo corso.

⁵La nota di diploma, nell'ambito del «laboratorio di pratica» della SMC, è la nota assegnata sulla pagella; essa è assegnata solo a fine anno scolastico.

⁶Le note di diploma di «pratica in azienda» e di «laboratorio di pratica» entrano nella media generale e contano come numero di insufficienze. ^[43]

⁷La nota conseguita nell'ambito dell'insegnamento interdisciplinare del terzo corso appare sulla pagella e sul diploma, ma non entra nella media generale e non conta come insufficienza. ^[44]

Condizioni per l'ottenimento del diploma di impiegato qualificato, ciclo di diploma

Art. 26 ¹Il diploma è ottenuto con la sufficienza in tutte le materie di cui all'art. 24 o con due insufficienze al massimo, non inferiori al 3,0, e a condizione che la media delle note sia uguale o superiore al 4,0.

²Il Consiglio di classe che giudica uno studente meritevole dell'ottenimento del diploma, benché non abbia raggiunto i risultati prescritti ai paragrafi precedenti, glielo può rilasciare qualora la somma dei punti mancanti nelle materie insufficienti, al massimo tre e di cui una sola con nota inferiore al 3,0, non superi tre unità, e a condizione che la media delle note finali sia uguale o superiore al 4,0.

³L'applicazione del provvedimento non modifica né il totale dei punti né singole note.

⁴Le insufficienze nelle materie obbligatorie che non rientrano nel programma di studio del terzo anno vanno comprese nel numero delle insufficienze finali e nel computo della media al termine del ciclo di studi di diploma.

⁵L'educazione fisica va compresa nel numero delle insufficienze; la nota di questa materia non viene invece considerata nel computo della media.

⁶La mancata assegnazione di una nota comporta la non assegnazione del diploma, riservati i casi di dispensa medica.

⁷Il conseguimento della nota nell'ambito dell'insegnamento interdisciplinare del terzo corso è condizione imprescindibile per l'ottenimento del diploma. [\[45\]](#)

Ripetizione degli esami di diploma, ciclo diploma

Art. 27 [\[46\]](#) ¹Il candidato che non ha superato gli esami previsti al termine del terzo anno del ciclo di diploma ha diritto di ripresentarsi agli esami analogamente a quanto previsto per il ciclo di MPC sulla base dell'Ordinanza sulla maturità professionale.

²Nelle materie che non sono state oggetto d'esame la prima volta, la nota di materia insufficiente può essere sostituita dalla nota conseguita dal candidato frequentando regolarmente le lezioni nel corso dell'intero anno scolastico. [\[47\]](#)

³Il candidato che non ha superato gli esami previsti al termine del terzo corso del ciclo di diploma può chiedere di ripetere l'ultimo anno come studente regolare; in questo caso le valutazioni acquisite nel corso del terzo anno non superato decadono. [\[48\]](#)

⁴Il candidato, se non supera l'esame, può ripeterlo al più presto dopo un anno. Se non lo supera ancora, vi è riammesso per la terza e ultima volta dopo un ulteriore anno dalla ripetizione. [\[49\]](#)

⁵Gli allievi che ripetono il terzo anno o che si ripresentano per la ripetizione hanno la possibilità di sostenere un esame di riparazione in informatica, elaborazione testi/corrispondenza/segretariato, geoeconomia e francese o scienze naturali, qualora in queste materie avessero ottenuto una nota insufficiente alla fine del secondo anno. [\[50\]](#)

⁶Il corso interdisciplinare deve essere ripetuto integralmente seguendo in modo regolare le lezioni, così da ottenere la nota mancante o rimediare all'insufficienza ottenuta. [\[51\]](#)

⁷La direzione della scuola decide in merito a eventuali eccezioni. [\[52\]](#)

Attribuzione del diploma, ciclo di MPC

Art. 28 Ottiene il diploma di impiegato qualificato di commercio anche l'allievo che ha superato gli esami previsti alla fine del terzo corso, ciclo di MPC.

Materie d'esame di diploma, ciclo di MPC

Art. 29 [\[53\]](#) Per ottenere la MPC il candidato deve sostenere i seguenti esami:

- a) scritti e orali in: italiano, tedesco, inglese, lavori pratici;
- b) scritti in: contabilità, matematica;
- c) ... [\[54\]](#);
- d) scritto o orale in: economia politica/economia aziendale/diritto. [\[55\]](#)

Materie del diploma di impiegato qualificato, ciclo di MPC, e dell'attestato di MPC

Art. 30 [\[56\]](#) ¹Sul diploma, conseguito al termine del triennio di studi, figurano le note delle materie italiano, tedesco, inglese, contabilità, economia politica/economia aziendale/diritto, informatica, elaborazione testi/corrispondenza/segretariato, storia/istituzioni politiche, matematica, geoeconomia, educazione fisica, corso interdisciplinare, materie opzionali del primo biennio e del terzo anno come all'art. 6 e inoltre la valutazione della «pratica in azienda» e del «laboratorio di pratica». [\[57\]](#)

²Le note delle materie obbligatorie: informatica, elaborazione testi/corrispondenza/segretariato e geoeconomia sono assegnate alla fine del secondo corso.

³Le note delle materie opzionali: francese e scienze naturali, seguite obbligatoriamente per un biennio sono assegnate alla fine del secondo corso.

⁴Nell'attestato di MPC, rilasciato alla fine dello stage in azienda della durata minima di 39 settimane, figurano le note delle materie previste dall'Ordinanza federale in vigore.

⁵ [58]

...

⁶Nell'attestato finale di MPC appaiono il titolo del progetto didattico interdisciplinare, la nota conseguita e le discipline interessate. [59]

Calcolo delle note di MPC nella SMC

Art. 31 [60] ¹Nelle materie d'esame la nota di MPC è la media fra la nota d'esame e la media delle note ottenute negli ultimi due semestri di studio, espressa al decimo di punto; per economia politica/economia aziendale/diritto, la nota scolastica è la media delle note semestrali delle singole materie arrotondata al decimo di punto.

²La media generata da una prova scritta e da una prova orale di uno stesso esame è espressa al mezzo punto superiore.

³Nelle materie che non sono oggetto d'esame, nota di MPC è la media delle note ottenute negli ultimi due semestri di studio, espressa al decimo di punto fatta eccezione per informatica, elaborazione testi/corrispondenza/segretariato, geoeconomia, francese o scienze naturali, per le quali fa stato la nota assegnata alla fine del secondo anno come all'art. 18 cpv. 5. [61]

⁴La nota di diploma di «pratica in azienda» ottenuta presso l'APC, risulta dalla media, espressa al decimo di punto, tra le note che figurano sulla pagella alla fine del secondo e terzo corso.

⁵La nota di diploma, nell'ambito del «laboratorio di pratica» della SMC, è la nota assegnata sulla pagella; essa è assegnata solo a fine anno scolastico.

⁶Le note di diploma di «pratica in azienda» e di «laboratorio di pratica» entrano nella media generale e contano come numero di insufficienze. [62]

⁷La nota assegnata nella materia lavori pratici, al termine dello stage in azienda della durata minima di 39 settimane, conta doppio. [63]

⁸La nota conseguita nell'ambito dell'insegnamento interdisciplinare del terzo corso appare sulla pagella, sul diploma e sull'attestato di MPC, secondo le disposizioni federali e cantonali in materia; essa non entra nella media generale. [64]

Condizione per l'ottenimento della MPC nella SMC e nella SMP [65]

Condizioni per l'ottenimento della MPC nella SMC

Art. 32 [66] ¹Le condizioni per il superamento degli esami di MPC sono quelle previste dall'ordinanza in vigore. Le direzioni scolastiche disciplinano i criteri di realizzazione e di valutazione del progetto didattico interdisciplinare conformemente alle disposizioni emanate dalla DFP.

²Le insufficienze nelle materie obbligatorie che non rientrano nel programma di studio del terzo corso della SMC vanno comprese nel numero delle insufficienze finali e nel computo della media.

³A chi non adempie le condizioni per l'ottenimento del diploma, ciclo di MPC, viene rilasciato il diploma, ciclo di diploma, se tutte le condizioni previste per il suo ottenimento, esprimendo le note al mezzo punto secondo le norme vigenti per il ciclo diploma, sono state soddisfatte; in tal caso viene rilasciata la comunicazione delle note del ciclo MPC, dalla quale risulta la bocciatura.

⁴Il conseguimento della nota nell'ambito dell'insegnamento interdisciplinare del terzo corso della SMC è condizione imprescindibile per l'ottenimento del diploma, ciclo di MPC, e dell'attestato di MPC.

⁵Una nota almeno sufficiente del progetto didattico interdisciplinare è condizione imprescindibile per l'ammissione agli esami finali di MPC.

Ripresa note da attestati internazionali di lingue nelle SPC, nelle SMP e nelle SMC

Art. 32a [67] ¹La DFP può autorizzare la ripresa di note, acquisite prima dell'inizio degli esami scolastici, nell'ambito di certificati internazionali di lingue riconosciuti dal Cantone.

²Il candidato che vuole beneficiare della ripresa di una o più note, lo domanda in forma scritta alla direzione della scuola e fornisce la documentazione originale a sostegno della sua richiesta.

³Gli istituti possono organizzare esami internazionali di lingue, anche nel corso degli studi, per gli allievi/apprendisti delle SPC, SMP, SMC. In tal caso chi si sottopone all'esame internazionale può chiedere

di non svolgere gli esami interni e beneficia del recupero della nota acquisita con l'esame internazionale stesso.

⁴La nota acquisita nell'esame internazionale sostituisce la nota dell'esame scolastico e come tale viene considerata nel calcolo della media di materia.

⁵Il candidato che, pur vantando certificazioni internazionali, opta per l'esame scolastico interno, viene valutato unicamente facendo capo alle note di quest'ultimo e non può più chiedere, a posteriori, il recupero della nota dell'esame internazionale.

⁶Le note acquisite in ambito esterno alla scuola sono convertite per mezzo di tabelle ad hoc, adottate dalla DFP, ed entrano a fare parte del diploma/attestato e della media generale, secondo le modalità previste da questo regolamento.

⁷Sulle note acquisite in ambito esterno alla scuola e convertite secondo il paragrafo precedente non è ammesso il ricorso. [\[68\]](#)

Assegnazione delle note di MPC per il corso per professionisti qualificati della SMC [\[69\]](#)

Assegnazione delle note di MPC per il corso post-diploma della SMC

Art. 33 [\[70\]](#) ¹Per le materie che rientrano nel piano delle lezioni del corso per professionisti qualificati (post-diploma), nota di MPC è, di regola, la nota conseguita nell'ambito dell'esame previsto al termine di tale corso; essa è espressa al decimo di punto se è media di due o più valutazioni.

²La media generata da una prova scritta e da una prova orale di uno stesso esame è espressa al mezzo punto superiore.

³Una nota almeno sufficiente, conseguita nell'ambito dell'insegnamento interdisciplinare del terzo corso della SMC, ciclo diploma, è condizione imprescindibile per l'ottenimento dell'attestato di MPC per professionisti qualificati (post-diploma).

⁴Nell'attestato finale di MPC appaiono il titolo del progetto didattico interdisciplinare, la nota conseguita e le discipline interessate.

Ripetizione degli esami di MPC nella SMC [\[71\]](#)

Art. 34 [\[72\]](#) ¹Il candidato che non ha superato gli esami previsti al termine del terzo anno del ciclo di MPC ha diritto di ripresentarsi agli esami secondo le modalità previste dall'Ordinanza sulla maturità professionale.

²Nelle materie che non sono state oggetto d'esame la prima volta, la nota di materia insufficiente può essere sostituita dalla nota conseguita dal candidato frequentando regolarmente le lezioni nel corso dell'intero anno scolastico. [\[73\]](#)

³Il candidato che non ha superato gli esami previsti al termine del terzo anno del ciclo di MPC può chiedere di ripetere l'ultimo anno come studente regolare; in questo caso le valutazioni acquisite nel corso del terzo anno non superato decadono. [\[74\]](#)

⁴Gli allievi che ripetono il terzo anno o che si ripresentano per la ripetizione hanno la possibilità di sostenere un esame di riparazione in informatica, elaborazione testi/corrispondenza/segretariato, geoeconomia e francese o scienze naturali, qualora in queste materie avessero ottenuto una nota insufficiente alla fine del secondo anno. [\[75\]](#)

⁵Se il candidato non ha superato l'esame concernente la materia lavori pratici, può ripetere lo stesso una sola volta. [\[76\]](#)

⁶La direzione della scuola decide in merito a eventuali eccezioni. [\[77\]](#)

Contestazioni in materia di valutazione e assegnazione del diploma o della MPC

Art. 35 Per contestazioni in materia di valutazione nell'ambito dell'assegnazione del diploma o della MPC è applicabile la legge della scuola.

CAPITOLO VI Assenze e sanzioni disciplinari

Obbligo di frequenza

Art. 36 ¹La frequenza alle lezioni, esami inclusi, prevista dai vari cicli di studio nella SMC, SMP e SPC è obbligatoria. [\[78\]](#)

²In caso di frequenza inferiore all'85% delle lezioni dispensate in una materia e nel corso di un anno scolastico, la direzione della scuola può segnalare l'inadempienza alla DFP che, a sua volta, può escludere l'apprendista o lo studente dagli esami finali scolastici o, nel caso di giovani che frequentano classi intermedie, può imporre la ripetizione dell'anno scolastico. [\[79\]](#)

Sanzioni

Art. 37 ¹Un comportamento riprovevole da parte di un apprendista o di uno studente è oggetto di un colloquio chiarificatore con gli insegnanti, i quali, considerata la natura e la gravità dell'accaduto, richiedono l'intervento, a seconda delle necessità, del docente di classe, della direzione o dei detentori dell'autorità parentale.

²In casi gravi d'indisciplina la direzione, sentiti gli insegnanti interessati, adotta, secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione con comunicazione scritta ai rappresentanti legali dell'allievo e direttamente all'allievo se maggiorenne e, qualora si trattasse di apprendisti, anche al datore di lavoro;
- b) sospensione dalla scuola fino a dieci giorni (effettivi), con comunicazione scritta ai rappresentanti legali dell'allievo o all'allievo stesso se maggiorenne, al datore di lavoro e alla DFP; [\[80\]](#)
- c) proposta alla DFP di esclusione dall'istituto, con o senza possibilità di ripetizione dell'anno scolastico e, nel caso di apprendisti, di rescissione del contratto di tirocinio. [\[81\]](#)

³La sanzione può consistere in un lavoro manuale utile per la scuola, assegnato dalla direzione.

⁴L'adozione di una sanzione disciplinare implica un congruo abbassamento della nota di condotta.

CAPITOLO VII

Disposizioni finali e norme transitorie [\[82\]](#)

Pubblicazione, abrogazioni e entrata in vigore

Art. 38 ¹Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino; esso abroga il Regolamento per gli Istituti: Centri professionali commerciali di Chiasso, Locarno, Lugano, Scuola professionale commerciale di Bellinzona del 2 dicembre 1997 ed entra in vigore con l'anno scolastico 2001/2002, anche per gli allievi già in corso di formazione.

² [\[83\]](#)
...

Pubblicato nel BU **2001**, 303.

[\[1\]](#) Ingresso modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504; precedente modifica: BU 2004, 91.

[\[2\]](#) Cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.

[\[3\]](#) Lett. modificata dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.

[\[4\]](#) Cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.

[\[5\]](#) Nota marginale modificata dal R 11.2.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 91.

[\[6\]](#) Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504; precedente modifica: BU 2004, 91.

[\[7\]](#) Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504; precedente modifica: BU 2004, 91.

[\[8\]](#) Cpv. e tabella modificati dal R 30.9.2008; in vigore dal 3.10.2008 - BU 2008, 573; precedenti modifiche: BU 2004, 91; BU 2005, 169; BU 2005, 320-322.

[\[9\]](#) Cpv. modificato dal R 11.2.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 91.

[\[10\]](#) Cpv. modificato dal R 11.2.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 91; introdotto dal R 25.6.2002 - BU 2002, 168.

- [11] Cpv. modificato dal R 11.2.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 91; introdotto dal R 25.6.2002 - BU 2002, 168.
- [12] Cpv. introdotto dal R 11.2.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 91.
- [13] Art. modificato dal R 19.4.2005; in vigore dal 20.5.2005 - BU 2005, 163-173.
- [14] Cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [15] Cpv. abrogato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [16] Cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [17] Cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [18] Lett. modificata dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [19] Lett. modificata dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [20] Cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [21] Cpv. introdotto dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [22] Cpv. introdotto dal R 30.9.2008; in vigore dal 3.10.2008 - BU 2008, 573.
- [23] Art. modificato dal R 19.4.2005; in vigore dal 20.5.2005 - BU 2005, 163-173.
- [24] Cpv. modificato dal R 28.1.2003; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2003, 48.
- [25] Cpv. modificato dal R 30.9.2008; in vigore dal 3.10.2008 - BU 2008, 573.
- [26] Cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [27] Cpv. modificato dal R 30.9.2008; in vigore dal 3.10.2008 - BU 2008, 573.
- [28] Cpv. modificato dal R 19.4.2005; in vigore dal 20.5.2005 - BU 2005, 163-173.
- [29] Cpv. introdotto dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [30] Nota marginale modificata dal R 30.9.2008; in vigore dal 3.10.2008 - BU 2008, 573.
- [31] Cpv. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 30.9.2005 - BU 2005, 320.
- [32] Cpv. introdotto dal R 30.9.2008; in vigore dal 3.10.2008 - BU 2008, 573.
- [33] Lett. modificata dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [34] Lett. modificata dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [35] Lett. introdotta dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [36] Art. modificato dal R 28.1.2003; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2003, 48.
- [37] Lett. abrogata dal R 11.2.2004; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2004, 91.
- [38] Lett. modificata dal R 11.2.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 91.
- [39] Art. modificato dal R 19.4.2005; in vigore dal 20.5.2005 - BU 2005, 163-173; precedente modifica: BU 2005, 66.
- [40] Cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [41] Art. modificato dal R 19.4.2005; in vigore dal 20.5.2005 - BU 2005, 163-173.
- [42] Cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [43] Cpv. introdotto dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [44] Cpv. introdotto dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [45] Cpv. introdotto dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [46] Art. modificato dal R 28.1.2003; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2003, 48.
- [47] Cpv. modificato dal R 11.2.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 91.
- [48] Cpv. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 30.9.2005 - BU 2005, 320.

- [49] Cpv. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 30.9.2005 - BU 2005, 320.
- [50] Cpv. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 30.9.2005 - BU 2005, 320.
- [51] Cpv. introdotto dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [52] Numero del cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504; precedente modifica: BU 2005, 320.
- [53] Art. modificato dal R 28.1.2003; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2003, 48.
- [54] Lett. abrogata dal R 11.2.2004; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2004, 91.
- [55] Lett. modificata dal R 11.2.2004; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2004, 91.
- [56] Art. modificato dal R 19.4.2005; in vigore dal 20.5.2005 - BU 2005, 163-173.
- [57] Cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [58] Cpv. abrogato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [59] Cpv. introdotto dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [60] Art. modificato dal R 19.4.2005; in vigore dal 20.5.2005 - BU 2005, 163-173.
- [61] Cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [62] Cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [63] Cpv. introdotto dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [64] Cpv. introdotto dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [65] Titolo introdotto dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [66] Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [67] Art. introdotto dal R 19.4.2005; in vigore dal 20.5.2005 - BU 2005, 163-173.
- [68] Cpv. introdotto dal R 28.9.2005; in vigore dal 30.9.2005 - BU 2005, 320.
- [69] Titolo introdotto dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504.
- [70] Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504; precedenti modifiche: BU 2004, 91; BU 2005, 173.
- [71] Nota marginale modificata dal R 28.1.2003; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2003, 48.
- [72] Art. modificato dal R 28.1.2003; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2003, 48.
- [73] Cpv. modificato dal R 11.2.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 91.
- [74] Cpv. modificato dal R 19.4.2005; in vigore dal 20.5.2005 - BU 2005, 163-173.
- [75] Cpv. modificato dal R 19.4.2005; in vigore dal 20.5.2005 - BU 2005, 163-173.
- [76] Cpv. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 30.9.2005 - BU 2005, 320.
- [77] Cpv. introdotto dal R 28.9.2005; in vigore dal 30.9.2005 - BU 2005, 320.
- [78] Cpv. modificato dal R 30.9.2008; in vigore dal 3.10.2008 - BU 2008, 573.
- [79] Cpv. modificato dal R 28.1.2003; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2003, 48.
- [80] Lett. modificata dal R 26.8.2009; in vigore dall'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 365.
- [81] Lett. modificata dal R 26.8.2009; in vigore dall'anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 365.
- [82] Titolo modificato dal R 28.1.2003; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2003, 48.
- [83] Cpv. abrogato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 504; introdotto dal R 28.1.2003 - BU 2003, 48.